



**C O M U N E D I P I R A I N O**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**Verbale n. 8 del 28/03/2025**

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di Marzo il sottoscritto dott. Francesco Giorgianni revisore unico dei conti del Comune di Piraino, nominato con delibera di C.C. Numero 54 del 30/12/2024 ha ricevuto la proposta di delibera in oggetto per esprimere il relativo parere.

**Premesso che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30 Dicembre 2024 è stato approvato il DUP 2025/2027 e relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale numero 52 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui al D.Lgs 118/2011
- con delibera di consiglio comunale numero 16 del 14/06/2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023

**Preso atto che**

- La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. In questa sotto sezione del PIAO pertanto vengono presentate le linee guida relative alla programmazione del fabbisogno di personale premettendo che:
  - l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
  - l'articolo 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del personale;
  - l'art. 6, comma 3, del D. Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2017, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), prevede che ciascuna Amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della

medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

➤ l'art. 6, comma 4, del predetto decreto legislativo, stabilisce che il documento di programmazione debba essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e risulti coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria;

➤ l'art. 6-ter, comma 1 del medesimo decreto prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

➤ il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

➤ l'art. 33, al comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019 ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico a carattere rigido, come era disposto dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ma facendo riferimento al criterio della sostenibilità finanziaria, ovvero la capacità assunzionale degli Enti è definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall'Ente, calcolate al netto del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";

➤ l'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 ha, poi definito le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio.

➤ in particolare i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia espresso in percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

➤ Visto il D.M. 17.3.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, con disposizioni che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

➤ A seguito della verifica del rispetto del proprio posizionamento rispetto al valore soglia precedentemente determinato in seguito all'approvazione con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 14/06/2024, del rendiconto di gestione 2023 del 14/06/2024 si osserva che il comune di Piraino si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (Comuni da 3.000 A 4.999 27,20%), assestandosi su di una percentuale del 26,25% rapporto effettivo spesa del personale e media 26,25 rispetto ad un valore soglia di 27,20

| Valore soglia spese di personale |               |  |                       |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| Abitanti                         | valore soglia | Comune (INSERIRE UNA "X" sulla soglia di abitanti dell'Ente AL 31.12.2019) | valore di riferimento |
| <1000                            | 29,50%        |  |                       |
| tra 1.000 e 1.999                | 28,60%        |  |                       |
| tra 2.000 e 2.999                | 27,60%        |  |                       |
| tra 3.000 e 4.999                | 27,20%        | X  | 27,20%                |
| tra 5.000 e 9.999                | 26,90%        |  |                       |
| tra 10.000 e 59.999              | 27,00%        |  |                       |
| tra 60.000 e 249.999             | 27,60%        |  |                       |
| tra 250.000 e 1.499.999          | 28,80%        |  |                       |
| oltre 1.500.000                  | 25,30%        |  |                       |
| % da applicare                   |               |  | 27,20%                |

#### Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

#### Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione da parte del responsabile Aurelio Scaffidi.

#### Visti

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  - l'articolo 174, che indica al comma 1 "lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
  - Il DM 24 dicembre 2024, con cui il Ministero dell'interno ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 al **28 febbraio 2025**
  - l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
  - il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
  - il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
  - lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

viste le attestazioni rese dai predetti Responsabili, con note protocollo n 2192 del 08/02/2025 ( Area Economico -Finanziaria), prot. n. 2774 del 18.02.2025 (Area Manutenzione e P.C.); prot. N. 3388 del 27/02/2025 ( Area Urbanistica ed infrastrutture); prot. N. 2251 del 10/02/2025 ( Area Vigilanza e dei servizi Educativi) prot. N. 4879 del 25/03/2025 ( area amministrativa) dalle quali emerge l'assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenze di personale nelle strutture da essi dirette note e si dà atto

che per l'anno 2025, in questo Ente non sussistono dipendenti in soprannumero né in eccedenza, come dalle superiori attestazioni, pertanto, l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Per tutto quanto richiamato in premessa, esprime Parere Favorevole sulla sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno del personale del PIAO

Barcellona Pozzo di Gotto 28/03/2025

Dott. Francesco Giorgianni